

N. 193/2009 R.N.C.

TRIBUNALE DI SAVONA

Il Giudice Designato Dottor Fiorenza GIORGI,
letti gli atti del ricorso proposto ai sensi dell'art.30 del
D.Lgs.286/1998 da

~~XXXXXXXXXX~~, elettivamente domiciliata in SAVONA, presso e
nello studio dell'Avvocato Andrea ALPICROVI, che la
rappresenta e difende come da delega in atti

RICORRENTE

nei confronti de

AMBASCIATA D'ITALIA A TIRANA, in persona
dell'Ambasciatore pro tempore,

MINISTERO DEGLI ESTERI, in persona del Ministro pro
tempore,

entrambi domiciliati ex lege in GENOVA, presso la Avvocatura
Distrettuale dello Stato

CONVENUTI

avverso il provvedimento in data 5 gennaio 2009 con il quale
l'Ambasciata d'Italia a Tirana respingeva l'istanza della
ricorrente volta ad ottenere il rilascio di un permesso di
soggiorno per ricongiungimento familiare per ~~XXXXXXXXXX~~,
madre della stessa ricorrente

letto il verbale dell'udienza in data 16 aprile 2009;
sciogliendo la assunta riserva;



ritenuto che il proposto ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono:

- invero, dalla documentazione prodotta dalla ~~ARREMI~~ risulta come questa ultima in data 28 marzo 2008 avesse presentato richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare con la propria madre presso il competente Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Savona e come detto Ufficio il 2 ottobre 2008 avesse concesso il richiesto nulla osta;
- la Ambasciata Italiana di Tirana, la quale aveva ricevuto tale documento, con provvedimento datato 5 gennaio 2009 aveva tuttavia negato il richiesto visto per ricongiungimento familiare, in quanto, alla luce delle disposizioni del D.Lgs. 3 ottobre 2008 n.160 nel frattempo entrato in vigore, nel caso in esame non ne ricorrevano i presupposti;
- peraltro, nel caso che ne occupa, e sulla base del generale principio della irretroattività della legge, la normativa da applicarsi non è quella contenuta nel D.Lgs. 160/2008 sopra citato, bensì quella prevista dalla norma previgente, secondo la quale ricorrevano tutti i presupposti per il richiesto ricongiungimento;
- ed infatti il procedimento amministrativo si deve considerare concluso il 2 ottobre 2008 (allorché la Prefettura di Savona aveva rilasciato il richiesto nulla osta,

- dopo aver accertato la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge in allora vigente);
- il diniego del richiesto visto di ingresso appare pertanto illegittimo;
 - la natura della causa giustifica, al di là della soccombenza, la pronuncia di compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

P. Q. M.

accoglie il ricorso proposto da ~~ADAMI LISA~~ e per l'effetto annulla il provvedimento in data 5 gennaio 2009 con il quale l'Ambasciata d'Italia a Tirana respingeva l'istanza della ricorrente volta ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare per ~~ELLA ISABELLA~~, madre della stessa ricorrente;

dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio.

Savona, 4 maggio 2009.

IL GIUDICE UNICO
(Dottor Fiorenza GIORGI)

TRIBUNALE DI SAVONA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 05. MAG 2009
Il collaboratore
di cancelleria